

## BOZZA DI NORME ELETTORALI

[Stralcio da altro scritto (redatto in prima persona singolare) in cui sono ipotizzate la trasformazione della Repubblica in "Federazione dei Cittadini Italiani", la cancellazione delle Regioni, la trasformazione delle Province in 'Cantoni', l'istituzione dei 'procuratori/difensori civici']

Si riporta qui tutto quel che segue solo per tratteggiare una impostazione diversa del sistema elettorale, impostata sulla **partecipazione personale dei cittadini** e non di 'liste'

### METODI DI DESIGNAZIONE - ANNO ELETTORALE – CALENDARIO ELETTORALE

*idea di **Punto E-1***

**Noi cittadini** ci riserviamo il potere di eleggere direttamente:

- i nostri Rappresentanti, sia nella *Assemblea Federale* sia in *Assemblee Parlamentari sovranazionali*;
- il *Governo Federale*;
- i *Consigli dei Cantoni*;
- i *Consigli Comunali e Circostrizionali*;
- i *Procuratori Civici*.

*Affidiamo*

- a nostri delegati l'elezione di *settantadue membri della Consulta*;
- alla *Consulta* l'elezione del *Presidente Federale*.

*Affidiamo al Governo la nomina ventidue membri della Consulta, dei Direttori Generali e dei Direttori di Sezione dei Ministeri, scelti fuori almeno dall'organico del Ministero entro cui saranno chiamati ad operare.*

*Stabiliamo che avvenga per concorso l'accesso alle carriere nella Magistratura, nel Corpo Diplomatico, nei Corpi di Polizia, nelle Forze Armate e nel Corpo Federale della Protezione Civile.*

*idea di **Punto E-2***

**Noi cittadini** stabiliamo che

- dal giorno del compimento del diciottesimo compleanno, **ognuno di noi cittadini** goda del diritto di elettorato sia attivo che passivo, fatte salve le diverse prescrizioni presenti in questo Patto;
- tutte le elezioni, ad eccezione di quella del *Presidente Federale* e dei nostri *Rappresentanti in Assemblee sovranazionali*, avvengano nel corso dello stesso anno solare, chiamato "anno elettorale";
- a parità di voti, in tutte le elezioni sia proclamato vincitore il più giovane dei candidati;
- durante l'anno elettorale decadano anche tutte le cariche elettive eventualmente attribuite per surrogia successivamente all'ultimo anno elettorale;
- il quinto anno successivo all'ultimo anno elettorale sia a sua volta anno elettorale;
- i concorsi di cui al precedente *Punto* possano essere indetti solo in caso di vacanza complessiva di posti, a livello federale, nel settore del *Servizio Federale* interessato al concorso.

*idea di **Punto E-3***

*Nell'anno elettorale, chi intenda candidarsi ad una qualsiasi carica elettiva deve presentare la propria candidatura tra l'ottantesimo ed il settantesimo giorno antecedente alla prima data di relativa espressione di voto.*

*Gli Uffici competenti a ricevere le candidature, corredate dalle schede di presentazione dei candidati, sono:*

- le *Segreterie dei Comuni*, per le candidature alle

*cariche di Consigliere Comunale;*

- le *Segreterie dei Cantoni* per le candidature alle cariche politiche del Cantone, a *Procuratore Civico* ed a *membro della Assemblea Federale*;
- la *Segreteria del Cantone più popoloso del Collegio*, per l'elezione a *membro di Assemblee Parlamentari sovra-nazionali*;
- le *Cancellerie Civili dei Tribunali*, per le candidature a *membro del Consiglio Superiore della Magistratura*;
- la *Segreteria della Assemblea Federale* per le candidature a *membro della Consulta* eletto dall'*Assemblea Federale*.

*Le elezioni avverranno rispettando le seguenti scadenze:*

- i *Consigli Comunali* e i *Procuratori Civici* sono eletti il *secondo Sabato di Maggio*;
- le elezioni preliminari eliminatorie relative alle candidature alle cariche di *Consigliere Comunale* e *Procuratore Civico* sono fissate per l'ultimo *Sabato di Marzo*, se non coincidente col *sabato di Pasqua*, o il *primo sabato di Aprile*;
- l'*Assemblea Federale* viene eletta in *Ottobre*, il quarto sabato successivo a quello delle relative elezioni preliminari eliminatorie, che si terranno il *terzo sabato di Settembre*;
- i *Consigli dei Cantoni* vengono eletti contemporaneamente all'*Assemblea Federale*;
- il *Consiglio Superiore della Magistratura* è eletto entro il *15 Novembre*;
- i *Commissari* sono nominati o eletti entro la fine di *Novembre* ed eleggono il *Presidente della Consulta* entro il *10 Dicembre*.

*I Referendum popolari si terranno ordinariamente a partire dal secondo sabato di maggio e/o di novembre, nei soli anni non elettorali. L'iter che porta alla loro indizione deve essere ultimato almeno due mesi prima della loro celebrazione e può essere annullato solamente con l'approvazione dei 2/3 dei componenti del comitato proponente o per desistenza del Governo, quando trattasi di referendum su norma sulla cui approvazione il Governo stesso abbia posto la questione di fiducia.*

*idea di **Punto E-4***

*Salvo quanto previsto per *Presidente* e *Vice-Presidente Federali*, gli eletti si insediano:*

- il primo giorno feriale di *Luglio*, se eletti in procedimenti elettorali che si perfezionino entro giugno;
- il primo giorno feriale dell'anno successivo a quello elettorale negli altri casi.

*Nel periodo intercorrente tra la loro elezione ed il loro insediamento essi partecipano al completamento dei previsti processi elettorali.*

## ELEZIONI – A livello nazionale, separazione fin dalla fase elettorale dei poteri legislativo ed esecutivo.

L'insieme delle elezioni proposte/previste per affidare i mandati ai rappresentanti del popolo è tale da assicurare democrazia ed efficienza:

- ordinariamente, al cittadino è consentito/imposto di votare per una singola persona (*e non per una lista*) e si perviene, in qualunque Collegio elettorale, alla designazione di più rappresentanti, lasciando così spazio alla pluralità di idee ed assicurando all'istituzione la ricercata rappresentatività;
- solo laddove sia chiaramente auspicabile l'unitarietà operativa (*Governo*), si impone al cittadino di scegliere una squadra pre-organizzata di persone.

I principali referenti, in grado di raccogliere le proposte del cittadino, sono i Rappresentanti (*più di uno per ogni Cantone*) ed i Consiglieri Comunali (*da sei a trentaquattro*) e questi due referenti sono ben definiti.

Per quanto attiene efficienza e funzionalità degli organi esecutivi, il sindaco e l'Esecutivo Comunale sono in sella almeno da un bilancio all'altro e, grazie al meccanismo della sfiducia costruttiva (*e solo sul bilancio*), il Comune non rischia mai di essere privo di una guida operativa.

Se non si impunta su posizioni chiaramente avversate dalla maggioranza dei cittadini, il Governo è in sella per tutta la legislatura.

Nel Patto proposto è anche stabilita l'impermeabilità della separazione tra funzione legislativa e funzione esecutiva: è escluso che il Governo possa emanare Decreti-Legge, l'Assemblea Federale non può sfiduciare il Governo e nessun parlamentare può entrare nel Governo nella legislatura in corso.

**Anche se in altri Paesi è prevista l'elezione dei singoli componenti dell'esecutivo o di parte di esso, imponendo una collegialità ex-post** (*vedi Consiglio Federale Svizzero*), qui suggerisco di chiamare i cittadini ad eleggere un Governo già formato e con ruoli ben definiti.

La soluzione che propongo dovrebbe garantire l'assenza di incertezze nell'azione delle due istituzioni: la governabilità sarebbe assicurata e si potrà raggiungere il massimo della rappresentatività del Parlamento.

## ELEZIONE DIRETTA DEL GOVERNO

*idea di Punto E-5*

*Entro il 31 Maggio dell'anno elettorale, raggruppati di cittadini-elettori possono presentare al Presidente Federale la propria candidatura a gestire il Governo, allegando alla candidatura:*

- *i propri orientamenti programmatici;*
- *la lista dei membri del Governo, costituita da non più di sessanta nomi e dall'indicazione dei rispettivi ruoli previsti: Presidente del Consiglio, Vice-Presidente del Consiglio, Segretario di Stato, Ministri, Sotto-Segretari;*
- *la sottoscrizione della presentazione della candidatura da parte di Consiglieri Comunali che rappresentino almeno cinquecentomila elettori.*

*Il primo giorno feriale dopo il 10 Giugno, la Gazzetta Ufficiale della Federazione pubblica programma ed elenco dei candidati di tutte le formazioni governative regolarmente presentatesi.*

*Entro il 15 Giugno, gli stessi documenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale saranno resi disponibili in formato stampabile in un sito appositamente creato su rete informatica.*

*Ogni lista sarà identificata dai nomi e cognomi dei candidati alle cariche di Presidente del Consiglio, Vice-Presidente del Consiglio e Segretario di Stato.*

*idea di Punto E-6*

*Qualora le formazioni candidatesi siano in numero superiore a cinque,*

- *entro il 30 Giugno copia dei documenti di cui al penultimo comma del Punto precedente saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali.*
- *il quarto Lunedì di Luglio, i Consiglieri Comunali saranno chiamati a votare per scegliere i candidati-governi, seguendo, per quanto possibile, i tempi e le procedure previsti per i Referendum di*

*secondo livello.*

*I primi cinque candidati-governi classificati per numero di voti-gestiti conseguiti partecipano alla elezione preliminare generale che si tiene il terzo sabato di Settembre.*

*L'elezione preliminare designa il Governo se una delle formazioni partecipanti ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi o, in subordine, la maggioranza relativa, raccogliendo un numero di voti validi pari o superiore ai 5/3 del numero dei voti validi ottenuti dalla formazione seconda classificata.*

*Il caso in cui non si verifichi uno dei due casi indicati al comma precedente, in Ottobre, il quarto sabato successivo all'elezione preliminare, si procede al ballottaggio tra le due formazioni più votate.*

*idea di Punto E-7*

*Una stessa persona può essere indicata nella formazione di più candidati governi, ma non può esserlo come candidata a Presidente del Consiglio o a Vice-Presidente o a Segretario di Stato.*

*Non possono essere candidati a cariche governative e non possono essere cooptati nel Governo, oltre agli esclusi ai sensi del 6° comma del Punto C-16:*

- *i membri della Consulta;*
- *gli Ufficiali Superiori delle FF. AA.;*
- *i dirigenti dei Corpi di Polizia;*
- *i Magistrati di carriera.*

*La loro incompatibilità permane per i cinque anni successivi a loro eventuali dimissioni.*

*Non può essere componente del Governo chi per almeno venti anni anche non consecutivi ne abbia fatto parte come Ministro Segretario di Stato o in posizione superiore e chi, come membro di un Governo precedente, non si sia opposto a porre una questione di fiducia risultata perdente.*

**Elezioni preliminari eliminatorie**

Tranne che per le formazioni governative, tutte le candidature previste sono **single e personali**.

Questo comporta la quasi certezza della presenza di un numero di candidati eccessivo, non tanto per il loro numero, quanto per l'inevitabile eccessivo spezzettamento della rappresentatività complessiva degli eletti. Per ovviare a questo inconveniente, suggerisco l'effettuazione di un turno elettorale preliminare eliminatorio, che riduca i candidati ad un numero 'trattabile'.

Il fatto che nessuno possa candidarsi per elezioni dello stesso livello in più di un Collegio elettorale, l'essere le candidature 'single e personali' e la previsione dell'effettuazione di questa operazione preliminare comportano che gli eletti siano veramente espressione della loro comunità locale.

Indico anche **un meccanismo** di intervento sul risultato di queste elezioni, **teso a rendere meno facile la rielezione di chi ricopra una carica elettiva per cui intenta ricandidarsi**.

**'Peso' diversificato degli eletti - Recupero di rappresentatività  
... e, per la gioia dei nostalgici dei partiti, ...**

Penso che sia giusto distinguere tra il 'potere' di voto di chi abbia ricevuto 100 voti e chi ne abbia ricevuto 20. È innanzitutto per riconoscere questa diversità del numero delle deleghe ricevute dai singoli candidati, che propongo la definizione dei 'voti-gestiti' da ciascun componente di assemblea elettiva.

**Pur promuovendo la concezione del voto come 'delega personale' conferita al candidato preferito**, al punto E-9 indico un semplice meccanismo messo a disposizione di chi senta una irrefrenabile nostalgia del 'partito' o di qualche suo estemporaneo sostituto.

**Poi, in un ambito di corretto riconoscimento del peso politico di ogni cittadino, non pare accettabile che le espressioni di voto a favore di chi non sia stato eletto vadano disperse nel nulla; per questo propongo due meccanismi di recupero di tali espressioni di volontà sovrane: uno utilizzabile solo per l'elezione della Assemblea Federale ed uno comune anche ad ogni elezione diretta a suffragio universale.**

Il meccanismo di voto che suggerisco al punto 14 potrà essere facilissimamente implementato in dispositivi di voto da installare nelle sale-Consiglio o nelle aule Parlamentari: ogni voto potrà essere espresso con l'utilizzo di un tastierino con tasti numerati da 0 (zero) a 9 (nove) ed abilitato con il badge messo a disposizione del Delegato/Rappresentante.

*idea di **Punto E-8***

*Le elezioni del Governo, della Assemblea Federale, di Assemblee Parlamentari Sovranazionali, dei Consigli Comunali, dei Consigli Cantionali avvengono a suffragio universale diretto.*

*Con esclusione dell'elezione diretta del Governo, per le elezioni popolari dirette cui **noi cittadini** siamo chiamati, tutte le candidature devono essere single e personali.*

*Nessuno può essere candidato in più collegi per la stessa elezione o in più elezioni che si tengano contemporaneamente.*

*Salvo quanto stabilito per l'elezione della Assemblea Federale e fin quando possibile, ogni collegio eleggerà quattro delegati/Rappresentanti. Tale numero potrà scendere a tre solo quando sia aritmeticamente inevitabile.*

*Le candidature debbono essere presentate da elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio per cui esse sono presentate.*

*Il numero minimo dei presentatori deve essere pari:*

- a mille, per le candidature a Rappresentante in Assemblee Parlamentari sovranazionali;
- a quattrocento, per le candidature a membro della Assemblea Federale;
- a trecento, riducibili a quaranta quando siano firme di avvocati o procuratori legali esercenti attività forense, per le candidature ai posti di Procuratore Civico;
- ad un numero pari al numero degli elettori del Collegio elettorale diviso quaranta e diviso il numero dei posti da assegnare, arrotondato all'intero superiore,

*ma pari a duecentocinquanta qualora il numero risultante dall'operazione indicata fosse superiore a tale numero, per le candidature ai Consigli Comunali o Cantionali.*

*Il numero dei presentatori non deve superare i cinque quarti del numero minimo previsto.*

*L'elenco dei presentatori dovrà essere presentato dai candidati e dovrà essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità dei presentatori, su cui i presentatori stessi manifestino di conoscere l'utilizzo previsto per la fotocopia stessa, scrivendo di loro pugno i dati anagrafici del candidato ed indicando quale sia la carica per cui il candidato stesso concorre.*

*Qualunque elettore può consultare l'elenco dei presentatori di una qualunque candidatura.*

*Non è ammessa la presentazione di una candidatura da parte di persone che siano parenti o affini del candidato fino al quinto grado compreso o che intrattengano col candidato medesimo rapporti di lavoro dipendente.*

*La legge può definire altri casi di esclusione, individuandoli nelle situazioni che possano creare condizioni di sudditanza anche solo psicologica.*

*Per ciascuna elezione ogni elettore può presentare un solo candidato.*

*idea di **Punto E-9***

*Nelle schede elettorali relative all'elezione dei Rappresentanti nella Assemblea Federale, in apposita griglia ed in ordine alfabetico, dovranno essere inseriti i nomi di tutte le Associazioni che abbiano dichiarato di appoggiare anche una sola delle candidature presenti.*

*I cittadini-elettori, senza votare per un singolo candidato, potranno optare per assegnare il loro voto ad una di tali Associazioni, tracciando un segno sulla casella che ne contiene il nome o la sigla.*

*Al termine dello spoglio, al numero dei voti personalmente ricevuti da ogni candidato dovrà essere aggiunto il numero dei voti ricevuti da ogni Associazione che l'ha appoggiato, diviso per il numero dei candidati che essa avrà sostenuto nell'ambito dello stesso Collegio. Tale numero non potrà essere superiore a quello dei seggi da attribuire.*

*Almeno dall'inizio dell'anno elettorale o dell'anno delle elezioni per la Assemblea Parlamentare Sovranazionale, lo statuto delle Associazioni di cui al presente Punto deve contenere l'indicazione specifica della possibilità di concedere il proprio appoggio a candidati nell'elezione dell'Assemblea Federale. L'elenco di tali Associazioni, redatto ed aggiornato dal Ministero dell'Interno, dovrà essere facilmente consultabile da tutti i cittadini.*

*idea di **Punto E-10***

*Tutte le candidature ad elezioni popolari dirette sono soggette ad elezioni preliminari eliminatorie.*

*Il numero iniziale dei candidati non può essere inferiore al quadruplo dei posti da assegnare, aumentato di due unità. La legge stabilisce norme atte a completare il campo iniziale dei candidati e determina le conseguenze dell'eventuale impossibilità del completamento stesso.*

*Le elezioni preliminari fissano il campo definitivo dei candidati, che devono essere in numero pari al triplo dei posti da occupare, aumentato di una unità.*

*Entro la settimana successiva alle operazioni di voto delle elezioni preliminari, i candidati che abbiano superato l'elezione preliminare possono rinunciare alla loro candidatura ed il loro posto sarà preso da un candidato eliminato, estratto a sorte tra i primi cinque esclusi.*

*idea di **Punto E-11***

*Al termine dello scrutinio di ogni elezione preliminare eliminatória e solo per la formulazione della graduatoria destinata a definire i partecipanti al*

*successivo turno elettorale, chi si candidi per restare a ricoprire una carica elettiva in cui sia insediato, avrà il numero dei suoi voti dimezzato tante volte quanti sono le legislature/consigliature durante le quali ha ricoperto la carica per cui concorre.*

*idea di **Punto E-12***

*Le elezioni che succedono alle elezioni preliminari sono elezioni ad un solo turno in cui ogni elettore può esprimere un solo voto.*

*idea di **Punto E-13***

*I candidati che non risultino eletti e fatto salvo quanto stabilito nel punto E-18 per l'Assemblea Federale e, per le elezioni Comunali e Cantonali, dopo che sarà stato applicato quanto previsto al secondo comma del Punto E-23*

- a) - trasferiscono i loro voti ad uno o più di uno dei candidati eletti nel loro o in un altro Collegio, suddividendo i voti stessi a proprio piacimento;*
- b) - possono in ogni momento cambiare i destinatari di tale trasferimento.*

*La procedura indicata nel comma precedente viene ripetuta ogni qualvolta vari la composizione di una Assemblea o Consiglio direttamente eletto da **noi cittadini**, considerando, per l'Assemblea Federale, solo i voti ottenuti da quei candidati che al momento non siano impediti per il terzo comma del Punto E-18 ad esercitare la loro scelta di distribuzione.*

*idea di **Punto E-14***

*Salvo che nei Parlamenti sovranazionali, nelle votazioni cui siano chiamati a partecipare nelle assemblee di cui facciano parte, coloro che risultino eletti esprimeranno un numero di voti pari alla somma dei propri voti e di quelli che altri candidati non eletti abbiano fatto convergere su di essi.*

*In ogni singola votazione, gli eletti indicheranno il livello della loro approvazione per la proposta soggetta al voto con un indice intero variabile da zero a nove che verrà tradotto in voti favorevoli, moltiplicandolo per il numero dei voti-gestiti di loro spettanza, dividendolo per nove ed arrotondandolo all'intero più vicino.*

## ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA FEDERALE

*idea di **Punto E-15***

*Possono essere eletti alla Assemblea Federale tutti i cittadini federati che abbiano compiuto i venticinque anni di età, che non siano compresi nelle formazioni candidate alle elezioni governative e che non debbano espriare anche solo parte di pene detentive, per sentenze passate in giudicato.*

*idea di **Punto E-16***

*Per l'elezione dell'Assemblea Federale, il territorio nazionale è diviso in collegi elettorali interni coincidenti con i Cantoni.*

*Gli elettori residenti nei Collegi interni eleggono direttamente un numero di Rappresentanti pari al numero di abitanti censiti all'ultimo Censimento generale della popolazione diviso centotrentamila, arrotondato all'intero più vicino.*

*Ogni Collegio interno elegge almeno due Rappresentanti.*

*I Cantoni con oltre settecentoquindicimila abitanti vengono adeguatamente divisi.*

*Gli elettori della Federazione residenti all'estero sono inseriti in sette collegi elettorali, uno per ognuna delle seguenti aree: Africa, Asia, America Centro-Settentrionale ed Isole Caraibiche, Sud-America, Paesi Europei aventi capitale ad Est di Roma, resto dell'Europa, Oceania.*

... ..

*Il numero dei membri eletti direttamente nei Collegi esterni sarà pari al numero dei votanti diviso centomila ed arrotondato all'intero più vicino.*

*idea di **Punto E-17***

*Col meccanismo di cui al punto E-18 sono eletti ulteriori Rappresentanti in numero pari a quello dei Rappresentanti eletti direttamente diviso quattro ed arrotondato all'intero superiore. L'elezione dei Rappresentanti in aggiunta sarà effettuata separatamente per l'insieme dei collegi interni e per l'insieme dei collegi esterni.*

*idea di **Punto E-18***

*Definiti i Rappresentanti eletti direttamente nei diversi collegi, i candidati non eletti si potranno*

*avvalere della procedura di cui al Punto E-13, ma potranno anche riversare i loro voti su altri candidati non eletti.*

*Eseguita questa operazione, separatamente per l'insieme dei Collegi interni e per l'insieme dei Collegi esterni, di tali candidati non direttamente eletti si compileranno due graduatorie.*

*Al termine delle operazioni indicate, saranno eletti come Rappresentanti all'Assemblea Federale i primi candidati delle citate graduatorie, in numero pari a quanto stabilito all'ultimo comma del Punto E-16.*

*Se i candidati che riverseranno i loro voti su altri candidati riusciranno a far eleggere i beneficiari della loro consegna, i loro voti resteranno congelati fino ad eventuali dimissioni o impedimento permanente del beneficiario. In caso contrario, essi potranno avvalersi della procedura di cui al Punto E-13.*

*Le graduatorie di cui al precedente secondo comma resteranno valide per tutta la legislatura e, in caso di dimissioni o di impedimento degli eletti in forza di detta procedura, i voti conferitigli torneranno nella disponibilità degli iniziali titolari, così come torneranno al loro titolare i voti del subentrante.*

*Nella definizione del voto del Cantone, previsto al punto C-15, 2° comma, i voti ricevuti in gestione per recupero di rappresentatività da non eletti in altri collegi non saranno computati.*

*I candidati i cui voti saranno serviti per eleggere i beneficiari dei voti da essi conferiti non potranno subentrare nei seggi del loro Collegio che si rendessero disponibili.*

*Allorché siano istituite le Commissioni dell'Assemblea Federale e per ognuna di esse, ogni Rappresentante che non ne sia componente potrà conferire i suoi voti-gestiti ad uno o più dei relativi componenti. La validità di questo conferimento sarà limitata alle votazioni interne alla Commissione interessata.*

## ELEZIONE DEI PROCURATORI CIVICI

*idea di **Punto E-19***

*In ogni Collegio elettorale interno per l'elezione della Assemblea Federale saranno eletti tanti Procuratori Civici quanti sono i Rappresentanti nella stessa Assemblea Federale eletti direttamente nel*

*Collegio.*

*Possono essere eletti ai posti di Procuratore Civico tutti i cittadini italiani di età superiore ai trentacinque anni.*

## ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALE, CANTONALE E DI CIRCOSCRIZIONE, DEGLI ESECUTIVI COMUNALE E CANTONALE, DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CANTONE

**Premessa:** composizione dei Consigli Comunali e dei Consigli del Cantone (provinciali)

In altra parte dello scritto da cui è stralciato questo documento è proposta la composizione dei Consigli indicata a seguire (con la precisazione: i Comuni non potranno avere più di duecentomila abitanti, il che comporterà l'elevazione dei 'Municipi' di Roma e delle 'zone' di Milano al rango di Comuni e, contemporaneamente, comporterà il trasferimento ai 'Cantoni'-province della competenza sui servizi che non siano agevolmente gestibili all'interno di aree comunali anche non particolarmente piccole).

*idea di **Punto C-58***  
**I Comuni** non potranno avere più di duecentomila abitanti.

*Il Consiglio Comunale sarà composto da almeno cinque Consiglieri, più un ulteriore Consigliere:*

- ogni mille abitanti o frazione di mille, fino a cinquemila abitanti;
- ogni ulteriori tremila abitanti o frazione di tremila, da cinquemila a ventimila abitanti;
- ogni ulteriori cinquemila abitanti o frazione di cinquemila, da ventimila a cinquantamila abitanti;
- ogni ulteriori diecimila abitanti o frazione di diecimila, per i Comuni aventi più di cinquantamila abitanti.

*L'elezione di un numero maggiore di Consiglieri può essere deliberato dai cittadini del Comune mediante Referendum Comunale.*

*idea di **Punto C-64***  
Il numero dei Consiglieri del **Cantone**, quattro per ogni circoscrizione elettorale, è di:

- ventiquattro, in Cantoni con meno di duecentomila abitanti;
- ventotto in Cantoni con numero di abitanti compreso tra duecentomila e cinquecentomila;
- trentadue in Cantoni con numero di abitanti compreso tra cinquecentomila ed un milione;
- trentasei in Cantoni con numero di abitanti compreso tra un milione e due milioni;
- quaranta in Cantoni con oltre due milioni di abitanti.

Ora, il sistema elettorale tratteggiato a seguire mira a realizzare una obbligatoria comunione di intenti tra le persone che, candidatesi, abbiano ottenuto il maggior livello di gradimento tra i loro concittadini. Non ci sarà spazio per 'congiure di palazzo', per 'mandare a casa questo o quello'. La 'forzata' collaborazione, è immaginata sulla scia della ordinaria collaborazione che si verifica in seno al Consiglio Federale Elvetico e sulla voglia di **CANCELLARE** dalle nostre istituzioni la figura del **CAPO, FÜRER, UOMO SOLO AL COMANDO**.

*idea di **Punto E-20***  
Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale dagli elettori della Federazione residenti sul territorio Comunale stesso e dai cittadini stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano in Italia per lavoro o perché fruiscono di asilo politico e siano continuativamente e regolarmente residenti nel Comune da almeno cinque anni o in Italia da dieci.

*idea di **Punto E-21***  
I candidati alla carica di Consigliere che alle elezioni preliminari eliminatorie nel loro Collegio ottengono i voti sufficienti per partecipare all'elezione vera e propria costituiscono il relativo Consiglio di Circoscrizione.

Salvo rinuncia scritta da parte dell'interessato, il Consiglio della Circoscrizione è presieduto dal secondo in graduatoria dei Consiglieri Comunali eletti nella Circoscrizione stessa.

*idea di **Punto E-22***  
Salvo il primo eletto in ogni circoscrizione, i Consiglieri Comunali in carica restano a far parte del loro Consiglio di Circoscrizione.

*idea di **Punto E-23***  
L'Esecutivo Comunale è costituito dall'insieme dei primi eletti nelle diverse circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio comunale.

All'interno dell'Esecutivo viene stilata una gra-

duatoria dei componenti in ordine di percentuale di voti validi conseguiti nella circoscrizione di appartenenza, calcolata sugli aventi diritto al voto.

Salvo rinuncia, il primo in graduatoria assumerà la carica di Sindaco, il secondo quella di vice-sindaco. La stessa graduatoria sarà rispettata per i subentri in caso di dimissioni o sopravvenuta impossibilità a ricoprire la carica da parte di sindaco o vice-sindaco.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, l'Esecutivo conferisce ai suoi membri le deleghe assessorili e la carica di Presidente del Consiglio Comunale.

Sono ammesse dimissioni di singoli membri dal solo Esecutivo Comunale, con mantenimento della carica di Consigliere Comunale.

Nell'esecutivo, il dimissionario sarà sostituito dal successivo eletto nella circoscrizione elettorale di provenienza e, salvo rinuncia, lo sostituirà alla presidenza del Consiglio di Circoscrizione in cui fosse eventualmente insediato.

*idea di **Punto E-24***  
Quanto stabilito dai Punti E-20 e E-23 vale anche per l'elezione di Consiglio Cantonale, Esecutivo Cantonale e Presidenza del Cantone, sostituendo la parola 'Cantonale' alla parola 'Comunale' e le parole 'Presidente del Cantone' alla parola 'Sindaco'.